

STATUTO

MED LABOR - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS CONTRADA
GUARASSANO 8

Numero REA: CS - 189185

Codice fiscale: 02773490780

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-10-2013 - Statuto completo	2
--	---

	Firmato: Torsello Antonio - Scarpelli Antonio - Scarpelli Massimo - Stefano	
	Camilleri.	
	ALLEGATO "A"	
	Statuto	
	DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	"MED LABOR - COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Cosenza la Società cooperativa denominata	
	"MED LABOR - COOPERATIVA SOCIALE"	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi	
	speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi se-	
	condarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento degli interessi ge-	
	nerali della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale e lavorativa	
	dei cittadini.	

	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale e in rapporto ad essi agisce, questi principi sono: la mutualità, la solida-	
	rietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli,	
	lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e della	
	collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti coo-	
	perativi, su scala locale, nazionale ed internazionale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento	
	delle risorse vive della comunità ed in special modo dei soci in conformità. Nello	
	svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci la-	
	voratori retribuiti, dando occupazione lavorativa agli stessi alle migliori condizio-	
	ni economiche, sociali e professionali, che saranno regolati con apposito regolamen-	
	to interno di cui alla L. 142/2001.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalen-	
	te senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di incentivare l'inserimento dei	
	soci nel mondo del lavoro, costituendosi quale forza operativa per assicurare loro,	
	in prospettiva, posti di lavoro stabili ed a condizioni vantaggiose.	
	Ai sensi dell'art. 2512 c.c. la cooperativa opererà prevalentemente con il lavoro dei	
	propri soci, ma potrà operare anche con terzi.	
	La cooperativa, in considerazione di quanto sopra, curerà lo svolgimento delle se-	
	guenti attività:	

	1) produzione, vendita, noleggio e posa in opera di addobbi luminosi (luminarie)	
	inclusa manutenzione e riparazione; assemblaggio e installazione di impianti elet-	
	tronici, inclusa manutenzione e riparazione; noleggio, senza operatore, di strutture	
	ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio, palchi,	
	stands ed addobbi luminosi;	
	2) gestione e manutenzione di parchi, aiuole e verde in genere, servizi di pulizia,	
	servizi ambientali (raccolta differenziata e non dei rifiuti, ecc), parcheggi, servizi di	
	affissione, riscossione di imposte sulle pubblicità, recapito corrispondenza, ritiro e	
	consegna plichi e colli per conto terzi;	
	3) realizzazione e gestione di centri di aggregazione sociale;	
	4) gestione di strutture turistiche, alberghiere ed extralberghiere con particolare ri-	
	guardo alle seconde case ed al turismo sociale;	
	5) lo studio e la realizzazione di progetti globali di formazione professionali, ag-	
	giornamento e riqualificazione anche in funzione dell'organizzazione aziendale ed	
	amministrativa nonché la ricerca di fondi di finanziamento previsti dalle vigenti	
	norme di finanziamento nazionali, regionali e della comunità europea;	
	6) la prestazione di servizi in materia amministrativa e finanziaria per le aziende	
	ed enti pubblici;	
	7) l'amministrazione di condomini;	
	8) ideare, promuovere, organizzare, produrre e realizzare attività pubblicitarie,	
	propagandistiche e di rappresentanza sotto ogni forma ed in ogni campo;	
	9) attività di studio e di programmazione nel campo economico e sociale, anche in	
	collaborazione e con il contributo di enti pubblici e privati, nonché di promozione,	
	realizzazione e gestione di iniziative economiche e sociali dei vari settori produttivi,	
	utilizzando anche le provvidenze previste della legislazione comunitaria, stata-	

	le, regionale, provinciale e comunale;	
	10) attività editoriale con particolare riguardo alla stampa e diffusione di libri e pe-	
	riodici, nonché attività di informazione e divulgazione della stessa con qualsiasi	
	mezzo;	
	11) sondaggi di marketing;	
	12) l'organizzazione e promozione di eventi, convegni, seminari, workshop e mani-	
	festazioni, con realizzazione di attività pubblicitarie, propagandistiche e di rap-	
	presentanza,;	
	13) la promozione, assunzione e gestione di attività culturali, editoriali, giornalisti-	
	che, teatrali, radiotelevisive e pubblicitarie di ogni genere;	
	14) la divulgazione, promozione, diffusione e propaganda di merci, prodotti e a-	
	ziende;	
	15) la stampa e l'edizione di libri, giornali, riviste, pubblicazioni e stampati di ogni	
	genere;	
	16) la promozione, assunzione e gestione di attività nel campo informatico e mul-	
	ti-mediale in genere;	
	17) esercizio di attività artigianali ed agro-alimentari;	
	18) manutenzione e pulizia delle strade;	
	19) realizzazione, posa in opera e manutenzione del verde pubblico e privato;	
	20) manutenzione di immobili pubblici e privati;	
	21) costruzioni edili in genere;	
	22) pulizie di spiagge e litorali;	
	23) manutenzione e gestione di impianti sportivi ed altri lavori di completamento	
	di edifici;	
	24) realizzazione e manutenzione di impianti elettrici;	

	25) pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;	
	26) attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;	
	27) gestione, su concessione degli Enti proprietari, pubblici e/o privati, nonchè pro-	
	mozione, costituzione e gestione di asili-nido e infantili, mense (scolastiche, azien-	
	dali, di quartiere), lavanderie, campeggi, centri culturali, assistenziali e ricreativi,	
	nonchè centri di aggregazione sociale, centri di educazione psico-fisica per anziani,	
	handicappati ed inabili ai lavori, centri e corsi di formazione, con scuole sia teori-	
	che che pratiche, Musei e pinacoteche, centri sportivi e/o di ricreazione, nonchè la	
	promozione, costituzione e gestione di ogni struttura idonea ad offrire servizi so-	
	cio-sanitari, atti a procurare ad ogni persona versante in condizioni disagiate una	
	esistenza sana e dignitosa e, quindi, realmente inserite nel contesto sociale;	
	28) noleggio senza operatore, di attrezzature di sollevamento e movimentazione;	
	29) noleggio di macchine ed attrezzature per lavori edili e di genio civile.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, costituito dalla creazione di opportu-	
	nità di lavoro per i soggetti svantaggiati, la società potrà stipulare, ai sensi dell'ar-	
	ticolo 5 legge 381/91, ed anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della	
	pubblica amministrazione, convenzioni con gli enti pubblici per la fornitura di be-	
	ni e servizi da quelli socio - sanitari ed educativi; Per il raggiungimento degli scopi	
	indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare, in modo permanente o se-	
	condo le opportunità contingenti, la propria attività con quella degli altri enti coo-	
	perativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate al-	
	l'associazionismo cooperativo.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dal-	
	le cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o con-	
	nesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali. La so-	

	cietà potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico - ammini-	
	strativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing ed attività per la	
	soluzione dei problemi delle aree finanziarie.	
	La società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ai	
	sensi dell'articolo 2521 c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi	
	sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernen-	
	ti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azien-	
	da.	
	- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'im-	
	presa.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che possiedono i necessari requi-	
	siti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimen-	
	to degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori	
	partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio im-	

	prese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovano	
	in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo am-	
	ministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527,	
	comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente ar-	
	ticolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Or-	
	gano amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni ca-	
	so superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa deci-	
	sione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo am-	
	ministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545	
	bis e 2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'even-	
	tuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha ef-	

	fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spi-	
	rare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ol-	
	tre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il	
	socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che	
	deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a	
	cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni	
	dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclu-	
	sione.	
	Art. 6/bis - Soci volontari	
	Oltre ai soci previsti dalla vigente normativa potranno partecipare alla cooperati-	
	va anche soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.	
	Il loro numero non potrà comunque superare la metà del numero complessivo dei	
	soci. Ai soci volontari si applica per intero l'art. 11 della legge 381/1991.	
	La società potrà avvalersi inoltre, ricorrendone le condizioni di legge, di soci sov-	
	ventori la cui presenza sarà disciplinata interamente da quanto stabilito nell'art. 4	
	della legge del 31 gennaio 1992 n.59.	

	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrati-	
	vo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato	
	dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e	
	di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,	
	a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di riget-	
	to della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,	
	illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono ob-	
	bligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrati-	
	vo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot-	
	tate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal li-	
	bro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Co-	
	operativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli	
	Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	

	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne im-	
	mediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione, può ricorrere all'assemblea a norma dell'articolo 2528 codice civile.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà,	
	su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adot-	
	tate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo am-	
	ministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per ade-	
	guarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno	
	15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei paga-	
	menti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	

	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribuna-	
	le a norma di legge.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura de-	
	gli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci	
	destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa a norma di legge.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma	
	4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operati-	
	vo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e riva-	
	lutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qua-	
	lora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gra-	
	tuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di otte-	

	nere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richie-	
	sta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documenta-	
	zione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovrann-	
	no indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella par-	
	tecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo	
	che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In	
	mananza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune,	
	salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei suc-	
	cessori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il	
	proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi,	
	si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci ces-	
	sati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	

	sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarci-	
	mento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel rego-	
	lamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal	
	rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito rego-	
	lamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori	
	dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ri-	
	cevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli ere-	
	di del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono esse-	
	re ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	

	o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro cento e centesimi zero ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	

	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote	
	che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare	
	dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'e-	
	missione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da	
	essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della prece-	
	dente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto	
	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del prece-	
	dente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammis-	
	sione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	

	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro venticinque e centesimi zero (25,00)	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la So-	
	cietà deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Art. 23	
	(Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione	
	del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approva-	
	zione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammini-	
	stratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura prevista dalla legge medesima;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni pre-	
	visti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice ci-	
	vile per le cooperative a mutualità prevalente.	

	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destina-	
	zioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riser-	
	ve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci	
	non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci	
	finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità preva-	
	lente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appo-	
	stare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risul-	
	tanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destina-	
	zione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti for-	
	me:	
	erogazione diretta;	
	aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presen-	
	te atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti so-	
	ci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del	
	Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-	
	zione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifi-	
	cazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di	
	cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richie-	
	dono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per	
	iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del preceden-	
	te articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del con-	
	senso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo ammini-	

	strativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire	
	in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stes-	
	sa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione	
	del motivo della loro	
	- contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redat-	
	to apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque	
	giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta	
	in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il pro-	
	prio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto oppor-	
	tuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione	
	dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mez-	

	zo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ri-	
	cevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se i-	
	scritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio coo-	
	peratore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribui-	
	bili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere tra-	
	scritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in	
	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci	
	debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del meto-	
	do collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata	
	A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'or-	
	dine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-	
	verso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa va-	
	lidamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	

	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti al-	
	l'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno	
	avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assem-	
	blea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da	
	un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio	
	cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come dispo-	
	sto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	

	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collabo-	
	rano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di que-	
	sti, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segre-	
	tario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione	
	dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazio-	
	ne, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di ammini-	
	strazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci coo-	
	peratori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo può essere nominato a tempo indeterminato ovvero per	
	un periodo non superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei	
	soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)	

	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società,	
	esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione	
	delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato e-	
	secutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i li-	
	miti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio	
	sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristi-	
	che, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provve-	

	dono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devo-	
	no ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Ammi-	
	nistratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore u-	
	nico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci	
	e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e	
	ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il pare-	
	re del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, te-	
	nendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rap-	
	presentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore u-	
	nico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministra-	
	zioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone li-	
	beratorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammini-	
	strativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice presidente.	

	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei	
	soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei so-	
	ci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero del-	
	la Giustizia.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liqui-	
	datori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla li-	

	quidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimen-	
	to dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi re-	
	golamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei so-	
	ci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se ver-	
	ranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devo-	
	luzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono indero-	
	gabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sul-	
	le società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina del-	
	le società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	

[illegible]

31 di 31